



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima seduta pubblica ordinaria

N. ATTO **29**
ANNO 2021

SEDUTA DEL **28/06/2021** ORE 18:30

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. MODIFICA COMPONENTE TARI.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti:

Consigliere	Pres	Ass. giustificato	Ass.	Consigliere	Pres	Ass. giustificato	Ass.
ARFANI ANDREA	X			GUGLIELMETTI LARA	X		
PEZZA MARIO	X			TERRENI IVANO		X	
CAMPOPIANO PAOLA	X			BUONADITTA ANNA	X		
CASTAGNETTI MARIACRISTINA	X			BARBIERI PAOLA	X		
CALDERONI GIANFRANCO		X		TONDELLI ALESSANDRO	X		
DADOMO DANIEL	X			VENEZIANI MAURO	X		
SACCARDI AVE LUCIA	X						

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci che provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Avv. Andrea Arfani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

Relaziona il Sindaco-Presidente rappresentando nuovamente le difficoltà dovute ai tempi tecnici, troppo ristretti, per la predisposizione dei documenti inerenti le proposte sottoposte all'approvazione del Consiglio comunale.

Il Sindaco coglie pertanto l'occasione per ringraziare gli uffici per essere riusciti ad elaborare le proposte entro il 30 giugno, nonostante la preannunciata proroga del termine di scadenza per la deliberazione dei provvedimenti comunali relativi alla TARI.

Passa poi la parola all'Assessore Pezza perché illustri il contenuto del punto all'OdG.

L'assessore evidenzia preliminarmente la necessità di provvedere all'aggiornamento del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC, componente TARI, a seguito delle modifiche intervenute al D.Lgs. 152/2006.

Precisa che le modifiche da apportare al Regolamento sono il frutto di un lavoro di gruppo svolto con i rappresentanti di tutte le Amministrazioni aderenti all'Unione.

Procede poi all'illustrazione delle singole modifiche proposte, soffermandosi in particolare sulle riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico (art. 27 bis), sulle agevolazioni (art. 28) nonché sulle ulteriori riduzioni ed esenzioni applicate in considerazione degli effetti della pandemia (art. 28 bis).

Il Consigliere Barbieri dichiara che purtroppo il Consiglio non può che prendere atto di queste modifiche normative, così come recepite nel Regolamento elaborato dagli uffici.

L'assessore Pezza fa presente che gli uffici si sono comunque confrontati con gli Amministratori nel definire le modifiche da apportare al Regolamento, nel rispetto delle disposizioni normative.

Il Consigliere Barbieri aggiunge che la materia è molto tecnica e complessa e che pertanto necessiterebbe di approfondimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 52 D.Lgs.vo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- con l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI:

- l'art.1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che, con riferimento alla Tari, recita: "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti".



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

- l'art. 1 comma 660 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

RICHIAMATO il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Municipale «I.U.C.»", approvato con delibera di C.C. n. 12 in data 28/04/2014 e successivamente modificato con deliberazioni C.C. n. 21 in data 24/07/2014, n. 9 in data 27/07/2015, n. 12 in data 27/03/2019 e n. 18 in data 29/07/2020, esecutive ai sensi di legge;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.Lgs.vo n. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.Lgs.vo n. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs.vo n. 152/2006;

DATO ATTO, altresì, che:

- il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020;
- tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021";

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (TUA) appena richiamate;

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI:

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica (punto 1), nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale (punto 2), oltre i rifiuti indicati ai successivi punti 2, 3, 4.
2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (locali di vendita, mense, uffici, servizi ect...) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono speciali e quindi non conferibili al pubblico servizio; pertanto le aree in cui avviene la trasformazione della materia e si generano rifiuti speciali sono escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, resta confermata la previsione regolamentare vigente, secondo la quale in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.
5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs.vo n. 116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

6. Con le modifiche all'art. 198 del TUA, si dispone che le utenze non domestiche possono uscire dal servizio pubblico previa dimostrazione di aver avviato al recupero tutti i propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
7. Con l'introduzione del comma 10 dell'art. 238 del TUA viene disposto che le utenze non domestiche che escono dal servizio pubblico non devono pagare la quota variabile della tariffa e che l'esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico deve avvenire per un periodo di almeno 5 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, qualora venga richiesto dall'utenza non domestica. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 la comunicazione di uscita dal servizio pubblico deve essere presentata entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo. Solo per il 2021 la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio, sempre con effetto dal 1° gennaio 2022;

RITENUTO che anche per l'annualità di competenza 2021 sia opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per le categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta, anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, con conseguente contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura;

RILEVATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituisce la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continua ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea;

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

ESAMINATA la proposta di modifica del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C. per quanto riguarda la componente Tari "Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti TARI", le "Disposizioni comuni", le "norme finali e transitorie";

TUTTO CIO' PREMESSO,

RITENUTO di modificare il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C. al fine di adeguarlo alle novità intervenute in materia di TARI, oltre che introdurre anche per l'anno 2021, come per lo scorso anno, norme volte a fornire risposte alla grave condizione nella quale si trovano numerose utenze presenti nel territorio comunale per emergenza Covid-19, mediante differimento scadenze ed agevolazioni finanziate con risorse di bilancio;

CONSIDERATO che le modifiche al citato Regolamento, oltre a garantire l'aderenza alla normativa vigente, introducano un valido strumento di mitigazione dei gravi effetti economici generati dalla pandemia COVID-19 sulle utenze presenti sul territorio comunale;

RITENUTO pertanto di apportare modifiche alle disposizioni del Capitolo IV "Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti TARI" - articoli 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 27, 27bis, 28, 28bis, 31, del Capitolo V "Disposizioni comuni" - articolo 36 e del Capitolo VI "Norme finali e transitorie" - articolo 40, del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C., come riportato nell'allegato del presente provvedimento;
-"allegato A"

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il co. 5 dell'art. 30 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha prorogato al 30 giugno 2021 l'approvazione del Piano Tariffario TARI per l'anno 2021, delle tariffe e del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti;



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

ACQUISTO il parere dell'Organo di revisione contabile, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, in atti alla presente;

VISTO l'art. 42 D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale e successive modificazioni;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), della L. n. 213/2012:

- del funzionario Responsabile del Servizio Tributi e Catasto per quanto attiene la regolarità tecnica;
- del funzionario Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli 7 (sette), contrari 4 (quattro) (C.C. Buonaditta, Barbieri, Tondelli, Veneziani), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. APPORTARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, al vigente Regolamento IUC le modifiche indicate nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - "all. A",
3. DI APPROVARE il nuovo testo, coordinato con le modifiche apportate, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - "all. B",
4. DI DARE ATTO che il Regolamento, nuovo testo coordinato con le modifiche approvate con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2021;
5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nel sito informatico entro i termini di legge.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, stante la necessità espletare tutte le formalità necessarie a garantire l'applicazione e la riscossione della Tassa rifiuti 2021, entro le scadenze fissate dal regolamento aggiornato con le modifiche apportate nella seduta odierna;

con separata votazione, con voti favorevoli 7 (sette), contrari 4 (quattro) (C.C. Buonaditta, Barbieri, Tondelli, Veneziani), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

Letto, confermato e firmato digitalmente:

Il Presidente del Consiglio
Avv. Andrea Arfani

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci